

Studio Legale Rizza
Avv. Giuseppina Rizza
Patrocinante in Cassazione
Viale Santa Panagia 136 I - 96100 Siracusa
Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con istanza di notifica ex art. 151 cpc

Per **COTTONE GIOVANNA**, nata a Lentini il 10/06/01964 e ivi residente in Francofonte in Via R. Cerasa n. 9 CF CTTGNN77H50E532T, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Giuseppina Rizza (CF RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it) ed elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa panagia 136 I

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, **AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA**, in persona del legale rappresentante p-t, **AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA**, in persona del legale rappresentante p-t

RESISTENTE

La docente il 03/03/2018 presentava domanda per la partecipazione al Concorso indetto con DDG 85 DEL 1/2/2018 – per la classe A028 – regione Sicilia. In esito alla procedura concorsuale veniva inserita nella graduatoria di merito della relativa classe di concorso per la Regione Sicilia (GM 2018 DDG n.85- Concorso per reclutamento a tempo indeterminato di personale docente D Lgs 59/2017) pubblicata il 12/08/2020 con relativo punteggio finale di 66,10 nella posizione n.185. Con nota MIUR prot. 23825 del 7/08/2020, il MIUR autorizzava il contingente della immissioni in ruolo a.s. 2020/2021 e venivano determinati nei rispettivi Ambiti Provinciali i contingenti per provincia e classe di concorso e le modalità operative previste in forma esclusivamente telematica ed informatizzata a scorrimento della Graduatoria di merito del citato concorso. Il 14/08/2020, indi, la ricorrente presentava domanda per l'espressione della provincia di preferenza indicando Siracusa e Ragusa. In data 24/08/2020 venivano assegnate le sedi di ruolo nella provincia di Catania e Siracusa. Nell'ambito di Catania la sede veniva assegnata ad un candidato in posizione n. 203 poiché titolare di precedenza. La docente, indi, non riusciva ad ottenere la sede di ruolo. Successivamente, il MIUR con decreto 17379 del 13/07/2021 pubblicava le nuove disponibilità per l'immissione in ruolo ed avviva la procedura di espressione telematica delle preferenze.



La docente però, non poteva provvedere all'invio telematico della domanda in quanto la piattaforma la considerava non abilitata, infatti, il suo nominativo non compariva più tra gli aspiranti all'immissione in ruolo. Pertanto, il 15/07/2021 inviava pec al fine di rilevare tale circostanza e avere istruzioni al fine di potere accedere alle operazioni di nomina. In esito all'istanza veniva risposto che la graduatoria per la classe di concorso della ricorrente era esaurita.

Ed invero, accadeva che con l'espressione della preferenza per la tornata di immissioni in ruolo a.s. 2020/2021 il nominativo della docente era stato eliso dalla graduatoria in ragione delle preferenze espresse per le province di Siracusa e Catania e pertanto vedeva preclusa la possibilità di partecipare alle successive operazioni per l'a.s. 2021/2022. Ovvero, la preferenza espressa per l'a.s. 2020/2021, che non aveva consentito il conferimento del ruolo, ha assunto per l'algoritmo il valore di rinuncia e, pertanto, la docente è stata elisa dalla graduatoria e non ha potuto partecipare alla successiva fase dell'a.s. 2021/2022, nonostante la disponibilità dei posti per la provincia prescelta, né ha potuto inserire la propria preferenza al portale.

Infatti, il sistema non rilevava la docente e la nuova disponibilità delle sedi e, nonostante la ricorrente fosse utilmente collocata in graduatoria e avesse inserito come preferenza Siracusa e Catania, non rimodulava la proposta di nomina su tali province per l'a.s. 2021/2022.

Orbene, la procedura informatizzata non ha consentito la partecipazione della ricorrente alla procedura di assegnazione delle sedi su Siracusa e Catania.

L'assegnazione delle nomine avviene infatti con una procedura informatizzata che prevede espressamente che il docente debba presentare istanza attraverso la compilazione dell'apposita istanza, attraverso l'uso della dedicata piattaforma, attivata su "Istanze online e preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto (prima fase della procedura informatizzata. In esito, l'ufficio procede alla diffusione dei risultati, ovvero ricevono gli esiti della procedura scaricando direttamente dal sistema le proposte di nomina e gli aspiranti ricevono una mail alla casella di posta elettronica presente sul sistema POLIS alla sezione "Dati personali ". Ai fini dell'assegnazione della sede, indi, il sistema assegna la scuola secondo l'ordine indicato dall'aspirante nella domanda e in base alle disponibilità presenti.

Orbene, tanto consente di eccepire la illegittimità della procedura di assegnazione della sede di immissione in ruolo operata dall'USR Sicilia per le cdc A028 con relativa lesione dei diritti della ricorrente e, nel dettaglio, del diritto di potere partecipare alle procedure informatizzate di nomina in ragione della mancata attivazione della abilitazione all'inserimento della domanda sulla piattaforma per le province di Siracusa e Catania.

ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA LESIONE DEL DIRITTO DI MERITO

La procedura in piattaforma adottata dall'USR Sicilia per la classe di concorso A028 appare illegittima e



lesiva dei principi di meritocrazia e correttezza dell'agire della PA in quanto, prevedendo la eliminazione dalla piattaforma della docente che nella precedente tornata di nomine non ha ottenuto la sede nelle province di preferenza espresse così da non abilitarla alla presentazione della preferenza per le operazioni di nomina delle annualità successive senza possibilità di rettifica esterna non telematica non ha consentito di ricomputare la docente per le nomine sulle sedi disponibili per gli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria/elenco. Tale procedura ha precluso alla ricorrente, prima in graduatoria per la nomina su posto disponibile a Siracusa e Catania e di scegliere tale sede perché di fatto non disponibile sulla piattaforma tra le combinazioni distinte per turno. Tanto opera una

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E D'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 3 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 21 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA: DISCRIMINAZIONE DIRETTA E, IN SUBORDINE, INDIRETTA.

Infatti, il MIUR nella individuazione della sede di assegnazione del ruolo ha tenuto conto solo delle domande presenti sulla piattaforma con sistema di algoritmo, non coincidenti con i docenti realmente ed utilmente collocati in graduatoria che non hanno avuto la possibilità di ripresentare l'istanza su piattaforma perché non abilitati dal sistema.

Pertanto la ricorrente, con la operazione di nomina USR Sicilia, su piattaforma, si è vista inopinatamente e irragionevolmente escludere dalla possibilità di ricevere la proposta di nomina su ambito Siracusa e Catania. Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

In merito, per analogia, si rileva il principio sancito dalla giurisprudenza circa la tutela della parità di trattamento e il rispetto delle preferenze espresse in caso di utilizzo di sistemi informatizzati nel caso della mobilità nella storica giurisprudenza sull'errore algoritmo in cui si è sancito un importante principio osservando che *“nella procedura di mobilità docenti con punteggio inferiore e senza precedenza rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento in sede facenti parte degli ambiti scelti dalla ricorrente ovvero nei primi ambiti di preferenza scelti dalla stessa per esigenze di ricongiunzione familiare. Sulla base della normativa in merito, pertanto, la PA ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Principio che vincola la PA anche nella procedura di mobilità sia perché espressamente previsto dalla normativa mobilità 2016/2017 a.s. sia perché la mobilità opera sulla base di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono stati predeterminati specifici punteggi. Tale condotta amministrativa determina una carenza di istruttoria e l'illegittimità per disparità di trattamento, nonché la violazione dei*



principi di imparzialità e buon andamento della PA art.97 Cost, oltre all'art.1 co 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata alll. 'O.M.) e dell'art.6 CCNI mobilità scuola del 8/04/2016 e dell'O.M. n.241/2016 nonché dell'art.28 co 1 DPR 487/1994. (ex multis)" . Quindi sussiste la "violazione del principio di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimento" e il "malfunzionamento dell'algoritmo poiché i docenti non sono stati trasferiti nell'ambito indicato, in cui invece sono stati trasferiti colleghi con minor punteggio partecipanti alla stessa fase della ricorrente e senza alcuna precedenza prevista nel CCNL". Tale assunto è applicabile per analogia al caso de quo dove la errata applicazione del sistema da parte dell'USR ha concretato un errore nella assegnazione telematica delle proposte di nomina [la ricorrente non ha potuto presentare istanza perché non abilitata].

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA PA – COMPROVATA FALLACITA' ED ERRONEITA' DELL'ALGORITMO UTILIZZATO DAL MIUR ED ASSENZA DI VERIFICA DEI RISULTATI DEL PREDETTO ALGORITMO SIA IN MERITO AI PUNTEGGI CHE ALLE PREFERENZE – ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLE OPERAZIONI DI NOMINA SU SIRACUSA

La mancata attivazione della posizione della ricorrente sulla piattaforma per le nomine a.s. 201/2022 per un errore nella combinazione informatica della assegnazione, lede il principio di correttezza e buona fede ed il legittimo affidamento della ricorrente.

Infatti, l'assegnazione delle sedi è stata effettuata mediante un **“algoritmo”** fallace ed erroneo poiché impostato dall'USR Sicilia in modo da considerare la graduatoria esaurita e non abilitare la ricorrente a presentare domanda, nonostante presente in graduatoria degli aspiranti alla nomina.

La procedura di assegnazione è pertanto errata e conseguentemente la ricorrente ha il diritto, in applicazione alla normativa specifica di ricevere la proposta di nomina nella sede di preferenza, ovvero Siracusa e Catania, nel rispetto del punteggio dichiarato e posseduto.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

In merito alla problematica dell'errore algoritmo nelle procedure di nomina si richiama una fattispecie simile che è stata oggetto di giudizio da parte del Giudice del Lavoro che ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze della docente esclusa dalla piattaforma per le nomine di supplenze in ragione della elisione del nominativo dalla graduatoria per errore algoritmo.

Infatti, il Tribunale del Lavoro di Latina, accogliendo integralmente le tesi difensive della ricorrente, con ordinanza del 28/12/2021, ha dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal MIUR il quale ha operato nel senso di considerare rinunciatari i docenti in un turno di nomina, nell'ipotesi in cui nel turno di nomina



precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle supplenze.

Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, la ricorrente ha evidenziato l'illegittimità della condotta del Ministero in quanto nel caso di specie deve trovare attuazione il comma 9, dell'art. 4 del D.M. n. 242 del 30.07.2021 ai sensi del quale *“La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”*.

Il Giudice ha accolto integralmente la domanda della ricorrente sulla base dell'assunto che l'art. 4 del D.M. 242/2017 consente di distinguere tre diverse fattispecie: rinuncia alla procedura, rinuncia all'incarico e rinuncia alla sede. La rinuncia alla sede, si verifica nel caso, come quello oggetto di ricorso, in cui il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre. Mentre la rinuncia alla procedura e la rinuncia all'incarico determinano l'esclusione dall'intera procedura, nel caso di rinuncia all'incarico la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura per quelle sedi ma non ha 'rinunciato' ad alcun incarico.

Sulla base di tale ricostruzione dogmatica, il Tribunale, ritenendo che nel caso di specie deve trovare applicazione il comma 9, dell'art 4 del D.M. 242/2021 come sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione di attribuire alla docente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, con conseguente maturazione del relativo intero punteggio.

Analogamente nel caso de quo, la docente aveva presentato la preferenza per l'a.s. 2020/2021 e non era stata utilmente collocata ai fini del conferimento dei posti disponibili. Non vi era quindi una rinuncia e, pertanto, avrebbe dovuto potere presentare nuovamente la preferenza per le operazioni per l'a.s. 2021/2022. Circostanza negata in ragione della equiparazione della “mancata nomina per non essere utilmente collocata in graduatoria” alla “rinuncia con elisione dalla graduatoria degli aspiranti”.

*** **

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, *reiectis adversis* previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione di ogni provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di immissione in ruolo da GM a.s. 2021/2022:

VOGLIA

AACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a partecipare alle procedure di conferimento



delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 oggetto di causa per le province di Siracusa e Catania;
per l'effetto ottenere la proposta di nomina e la conseguente immissione in ruolo nella sede di Siracusa e Catania, disponibile come indicati in domanda in ordine di preferenza dell'a.s. 2020/2021 valevole per l'anno scolastico 2021/2022;

ORDINARE all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto a partecipare alle operazioni di nomina e ad ottenere la nomina di ruolo in ambito Siracusa e Catania, come indicati in domanda in ordine di preferenza che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di immissione in ruolo

CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti alla concreta immissione in ruolo della ricorrente su Siracusa e Catania

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con DISTRAZIONE a favore del difensore.

Si allegano i seguenti documenti: 1. Domanda partecipazione al concordo; 2. Graduatoria; 3 autocertificazione servizio; 4. MIUR ordinanza 2021; 5. Disponibilità sedi e posti a.s. 2021/2022;; 6. Domanda preferenze 2020/2021; 7 giurisprudenza

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e il contributo unificato è pari a € 259,00.

Salvis iuribus

Avv. Giuseppina Rizza



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. CON PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR.**

Il sottoscritto avv. Giuseppina Rizza, legale del ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle operazioni di nomina per le immissioni in ruolo a.s. 2021/2022 provincia di Siracusa e Catania

i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli già sopra indicati con minor punteggio poiché la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti al momento della notifica;

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telex*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Tutto ciò premesso,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.III.ma., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
 - b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
 - c) sunto dei motivi del ricorso;
 - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come DOCENTI aspiranti alle nomine in ruolo per la classe di concorso A028 procedura concorsuale a.s. 2021/2022 provincia di Siracusa e Catania e Siracusa (GM 2018 DDG n.85- Concorso per reclutamento a tempo indeterminato di personale docente D Lgs 59/2017) con punteggio superiore alla ricorrente e senza precedenti e che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge di parte ricorrente verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente;
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Con osservanza

Avv. Giuseppina Rizza

